
Decreto flussi – Circolare Interministeriale n. 648/2023 dell'Interno e Lavoro

Pubblicata la Circolare Interministeriale applicativa dei Ministeri dell'Interno e Lavoro

Con riferimento alla nostra [Circolare n. 38 del 31/1/2023](#) si informa che sul sito del Ministero del Lavoro è stata pubblicata la [circolare interministeriale n.648/2023](#) inerente le procedure per la presentazione delle istanze relative al DPCM 29 dicembre 2022 (c.d. Decreto flussi).

Nel richiamare la ripartizione delle quote di ingresso previste dal DPCM, la circolare sottolinea che le quote per lavoro subordinato, stagionale e non stagionale (comprese le conversioni), saranno ripartite con apposita e successiva circolare tra gli Ispettorati territoriali del lavoro dalla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro – tramite il sistema informatizzato SILEN – sulla base delle effettive domande che perverranno agli Sportelli Unici per l'immigrazione e del fabbisogno segnalato a livello territoriale.

Trascorsi 120 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM nella GU, qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le stesse possono essere diversamente ripartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sulla base delle effettive necessità riscontrate sul mercato del lavoro.

La circolare, inoltre, precisa, in particolare, quanto segue:

Istanze per lavoratori formati all'estero

I lavoratori che hanno frequentato e completato percorsi di formazione all'estero ex art. 23 del TUI, ivi inclusi quelli organizzati dai soggetti beneficiari dell'Avviso FAMI n. 2/2019 adottato dalla DG Immigrazione del Ministero del Lavoro che hanno conseguito la certificazione di livello A1 di lingua italiana, sono inseriti nell'apposita lista pubblicata sul sistema informatico S.I.L.E.N. del Ministero del Lavoro.

Gli Ispettorati Territoriali del Lavoro, con riferimento alle relative istanze di assunzione (Mod. BPS) pervenute agli Sportelli Unici per l'Immigrazione (SUI), a valere sulle quote di cui all'articolo 4, comma 1 del DPCM, provvederanno a riscontrare sulla lista pubblicata nel sistema SILEN, la presenza dei nominativi dei lavoratori stranieri distinti per Paese di appartenenza.

Solo nell'ipotesi di riscontro positivo procederanno a richiedere – per il tramite dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro – alla DG Immigrazione del Ministero del Lavoro le relative quote, fornendo gli elementi anagrafici identificativi dei lavoratori richiesti. Le stesse saranno assegnate direttamente sul sistema SILEN.

Conversioni di permessi di soggiorno in lavoro subordinato

Nel caso di conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato, il lavoratore dovrà presentare, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico, la proposta di contratto di soggiorno sottoscritta dal datore di lavoro – valida come impegno all'assunzione da parte dello stesso datore di lavoro –

utilizzando il modello disponibile sui siti web del Ministero dell'Interno, www.interno.gov.it, e del Ministero del Lavoro www.lavoro.gov.it. Successivamente il sistema provvederà alla generazione della Comunicazione Obbligatoria di assunzione ed al suo invio telematico al Ministero del Lavoro.

Per tutte le ipotesi di richieste di conversione del titolo di soggiorno in un titolo che comporta l'inserimento nel mercato del lavoro nazionale di un lavoratore straniero non comunitario rimane inalterata la competenza dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro relativamente alle verifiche di cui all'art. 30-bis del D.P.R. 394/1999, con emanazione del parere di competenza.

Per i casi di conversione di un permesso di soggiorno da stagionale a lavoro subordinato (Modello VB), si rammenta che la conversione è possibile, ferma la disponibilità di quote, solo dopo almeno tre mesi di regolare rapporto di lavoro stagionale (comma 10 art. 24 TUI) ed in presenza dei requisiti per l'assunzione con un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, gli Ispettorati Territoriali del Lavoro dovranno verificare la presenza dei requisiti richiesti.

Modalità di presentazione delle istanze

A partire dalle ore 9.00 del 30 gennaio u.s. e fino al 22 marzo 2023, è disponibile l'applicativo per la precompilazione dei moduli di domanda all'indirizzo <https://portaleservizi.dlci.interno.it>. Il sistema sarà disponibile con orario 08:00 – 20:00 tutti i giorni della settimana, sabato e domenica compresi.

Le istanze dovranno essere trasmesse, esclusivamente con le consuete modalità telematiche, per tutte le tipologie di lavoro subordinato, stagionale e non, di cui agli articoli 3, 4 e 6 del DPCM, dalle ore 9 del 27 marzo 2023 (sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto nella GU).

Per i lavoratori cittadini di Paesi con i quali, nel corso del 2023 entrino in vigore accordi di cooperazione in materia migratoria (art.3, comma 1, lett.b), le istanze potranno essere trasmesse a partire dalle ore 9 del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'accordo di cooperazione sulla GU.

Tutte le domande potranno essere presentate fino a concorrenza delle quote previste dal DPCM o, comunque, fino al 31 dicembre 2023.

Si rammenta che la procedura concernente le modalità di accesso al sistema dello Sportello Unico richiede il possesso di un'identità SPID (Circolare del Ministero dell'Interno n. 3738/2018), prerequisito necessario per l'inoltro telematico delle domande sul predetto sito <https://portaleservizi.dlci.interno.it>.

Le modalità di compilazione dei moduli e di invio delle domande sono identiche a quelle da tempo in uso e le caratteristiche tecniche sono reperibili sul manuale utente pubblicato sull'home page dell'applicativo.

Riguardo alla gestione delle quote, la circolare precisa che sul sistema SPI2.0 verrà implementato un meccanismo di prenotazione automatica delle istanze in quota sul SILEN con riguardo a tutte le pratiche relative agli ingressi di lavoratori non comunitari per lavoro subordinato stagionale e non (con eccezione delle quote previste per conversione di permessi di soggiorno in lavoro) che, in base alla graduatoria (ordinata secondo la cronologia di invio delle domande registrata nel Click day), rientrano nell'ambito del

numero di quote previste a livello provinciale per singolo modello.

L'impegno definitivo della quota si avrà:

- all'acquisizione (entro 30 giorni) del parere positivo espresso sull'istanza;
- ovvero quando, in assenza di pareri, saranno decorsi i 30 giorni previsti dalla legge (a fronte di tale decorso, il sistema invierà automaticamente il nulla osta al datore di lavoro).

Si rammenta, infatti, che, come già disposto in occasione del decreto flussi 2021, trascorsi 30 giorni dalla presentazione delle domande senza che siano emerse le ragioni ostative di cui agli artt. 22 e 24 del d.lgs. 286/98, il nulla osta, rilasciato automaticamente, verrà inviato, in via telematica, come di consueto, anche alle Rappresentanze diplomatiche italiane dei Paesi di origine che, nel tempo di 20 giorni dalla relativa domanda, rilasceranno il visto di ingresso.

Viene quindi rammentato che gli Ispettorati Territoriali del Lavoro non sono più tenuti ad esprimere il proprio parere sulle fattispecie di lavoro subordinato (stagionale e non), fatti salvi eventuali controlli a campione in collaborazione con l'Agenzia delle entrate, mentre rimane inalterata tale necessità per tutte le ipotesi di conversione del titolo di soggiorno in lavoro subordinato.

Le verifiche relative agli ingressi per lavoro subordinato sono demandate, in via esclusiva, ai professionisti di cui all'art. 1 della L. n. 12/1979 e cioè a coloro che siano iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, degli avvocati o dei dottori commercialisti ed esperti contabili, fermo restando, per tali ultime due categorie di professionisti, l'assolvimento dell'obbligo di comunicazione agli Ispettorati del lavoro ai sensi dello stesso art. 1 della L. n. 12/1979 ed alle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai quali il datore di lavoro aderisce o conferisce mandato.

In caso di esito positivo di dette verifiche gli stessi rilasceranno apposita asseverazione (sulla base delle linee guida emanate dall'INL con circolare n. 3/2022), che sarà allegata all'istanza di nulla osta al lavoro ex art.44, comma 2, DL n. 73/22 convertito in legge n. 122/22.

L'asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle Organizzazioni di categoria firmatarie dei Protocolli d'Intesa col Ministero del Lavoro come stabilito dall'art. 44, comma 5, del citato decreto legge.

Durante la fase di compilazione e di inoltro delle domande sarà fornita assistenza agli utenti attraverso un servizio di help desk, disponibile nei medesimi orari di disponibilità dell'applicativo stesso e raggiungibile tramite un apposito modulo di richiesta utilizzando il link "Scrivi all'Help Desk", disponibile sia in home page del portale ALI che in calce ad ogni pagina dei moduli di domanda.

Viene, infine, sottolineato che il Decreto flussi 2022 contempla la necessità che il datore di lavoro richiedente un lavoratore straniero residente all'estero, prima dell'invio della richiesta di nulla osta al lavoro allo Sportello Unico per l'Immigrazione per instaurare un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, verifichi presso il competente Centro per l'Impiego, attraverso la presentazione di un modello di richiesta di personale predisposto dall'ANPAL, l'indisponibilità di lavoratori già presenti sul territorio nazionale, come previsto dall'art. 22, comma 2, del TUI.

A tal fine, dovrà essere allegato all'istanza di nulla osta al lavoro da parte del datore di lavoro, un modello di autocertificazione, quale [dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà](#) (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000). Con tale autocertificazione il datore di lavoro, può procedere alla presentazione della richiesta di nulla osta presso lo Sportello unico per l'immigrazione, intendendosi espletata, da parte del Centro per

l'impiego, la verifica di indisponibilità di lavoratori presenti sul territorio nazionale, al verificarsi delle seguenti ipotesi:

1. assenza di riscontro da parte del Centro per l'impiego alla richiesta presentata, decorsi quindici giorni lavorativi dalla data della medesima;
2. non idoneità del lavoratore accertata dal datore di lavoro ad esito negativo dell'attività di selezione del personale inviato dal Centro per l'impiego;
3. mancata presentazione, senza giustificato motivo, a seguito di convocazione da parte del datore di lavoro al colloquio di selezione dei lavoratori inviati dal Centro per l'impiego, decorsi almeno venti giorni lavorativi dalla data della richiesta.

La verifica di indisponibilità non è richiesta ai fini dell'istanza di nulla osta al lavoro per l'ingresso di lavoratori stagionali, di cui all'art. 24 TUI, né per le istanze di ingresso di lavoratori che hanno frequentato e completato i percorsi di formazione all'estero, di cui all'art. 23 TUI. I lavoratori formati all'estero conseguono, infatti, un diritto di prelazione ai fini dell'ingresso in Italia.

Tutti gli invii, compresi quelli generati con l'assistenza delle associazioni o dei patronati, verranno gestiti dal programma in maniera singola, domanda per domanda e non "a pacchetto". L'eventuale spedizione di più domande mediante un unico invio verrà gestita come una serie di singole spedizioni, in base all'ordine di compilazione, e verranno generate singole ricevute per ogni domanda.

Le domande saranno trattate sulla base del rispettivo ordine cronologico di presentazione.

Per quanto ivi non riportato si rinvia alla circolare in oggetto.

Tutte le informazioni utili sono reperibili anche nella [pagina dedicata](#) del sito del Ministero dell'Interno e sul [Portale Integrazione Migranti](#).

Il Servizio Sindacale e Previdenziale (Tel. 011/81377221-222-234, email: sindacale@cce.to.it) rimane a disposizione per ogni altra precisazione in argomento.

CN/amd